

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 52-ter.

*dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter — L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**21. 46.** Turco, Morgando, Maura Cossutta, Capitelli, Buemi, Zanella, Battaglia, Intini, Petrella, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Zanotti, Pistone.

*Al comma 1, dopo le parole: o comunitarie aggiungere le seguenti parole: o extracomunitarie regolarmente soggiornati o in attesa di regolarizzazione ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformante incrementate dell'1 per cento.

**21. 12.** Turco, Maura Cossutta, Bindi, Rizzo, Zanotti, Zanella, Mosella, Battaglia, Meduri, Cordoni.

*Al comma 1, dopo le parole o comunitarie aggiungere le seguenti parole: o extracomunitarie in possesso o in attesa di permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:*

ART. 52-ter. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformante incrementate dell'1 per cento.

**21. 13.** Zanotti, Turco, Giacco, Bindi, Mosella, Meduri, Cordoni.

*Al comma 1, dopo le parole: 1000 euro aggiungere le seguenti: qualora il nucleo familiare abbia un reddito non superiore a 24.000 euro.*

**21. 14.** Zanotti, Turco, Giacco, Mosella, Zanella, Maura Cossutta, Meduri, Cordoni, Bindi.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'assegno di cui al comma 1 spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza della madre risulti in possesso delle risorse economiche previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

**21. 15.** (ex 21. 15 e 21. 21) Zanotti, Lucà, Battaglia, Turco, Petrella, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Bindi, Zanella, Mosella, Maura Cossutta, Meduri, Cordoni.

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito della gestione speciale, una quota pari al 10 per cento della dotazione finanziaria complessiva, è riservata alla concessione di un assegno di 1.000 euro per i ricongiungimenti familiari delle madri e dei padri extracomunitari con figli minori residenti nel paese d'origine.*

**21. 17.** Turco, Mosella, Bindi, Zanella, Zanotti, Battaglia, Maura Cossutta, Meduri, Cordoni.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle stesse, l'assegno è concesso ed erogato dalle province medesime nell'ambito della propria normativa nel rispetto del livello e dei requisiti di cui al comma 1 utilizzando le risorse di cui al comma 2.

**\*21. 1.** Olivieri.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. In relazione alle competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, per gli aventi diritto residenti nei comuni delle stesse, l'assegno è concesso ed erogato dalle province medesime nell'ambito della propria normativa nel rispetto del livello e dei requisiti di cui al comma 1 utilizzando le risorse di cui al comma 2.

**\*21. 2.** Detomas, Brugger, Widmann, Collè, Zeller.

*Al comma 5, sostituire le parole:* di natura non regolamentare *con le seguenti:* emanati ai sensi dell'articolo, 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 e successive modificazioni, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.

**21. 36.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Al comma 5, dopo le parole:* delle finanze *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

**21. 4.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

*Al comma 5 dopo le parole:* delle finanze *aggiungere le seguenti:* d'intesa con

la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

*Conseguentemente, al comma 6, dopo la parola:* politiche *aggiungere la parola:* regionali.

**21. 43.** Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

*Al comma 5, dopo le parole:* delle finanze *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**\*21. 20.** (ex 21. 18, 21. 20 e 21. 22.) Mariotti, Agostini, Montecchi, Michele Ventura, Crisci, Tidei, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Zanotti, Battaglia, Mosella, Zanella, Giacco, Meduri, Cordoni, Bindi.

*Al comma 5, dopo le parole:* delle finanze *aggiungere le seguenti:* sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

**\*21. 40.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Al comma 6, dopo la parola:* politiche *aggiungere la parola:* regionali.

**21. 19.** Montecchi, Michele Ventura, Mariotti, Barbieri, Olivieri.

*Sopprimere il comma 6-bis.*

**21. 11.** Zanotti, Bindi, Maura Cossutta, Turco, Mosella, Meduri, Giacco.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis. (Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti). — 1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, a] fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato « Fondo ».

2. Ai fini del presente articolo sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale, a carico delle famiglie, dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2002.

5. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970,

n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori — stabiliti nel medesimo decreto — riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e di indicatori demografici e socio-economici.

7. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti

soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 6 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali di cui al comma 3.

8. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione annuale così costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dal gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 52-ter;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. — 1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, del decreto legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, del decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-*bis*, del decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**21. 02.** Bindi, Turco, Battaglia, Ventura, Rizzo, Pistone, Zanella.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-*bis*. (*Adeguamento degli importi degli assegni al nucleo familiare*). — 1. Al fine di recuperare la perdita del potere di acquisto, gli importi degli assegni al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministero del lavoro 13 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 10 giugno 1998, applicativo dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono incrementati nei limiti di una maggiore spesa annua di 400 milioni di euro per gli anni 2004,

2005 e 2006, con riferimento ai soli nuclei familiari con figli minori. Tali aumenti sono stabiliti con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 52-ter.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART 52-ter. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**21. 01.** Battaglia, Turco, Petrella, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Zannotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

ART. 21-bis. *(Facilitare l'inserimento dei giovani stranieri nel tessuto sociale italiano).* — 1. Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri sono previsti corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni. È assicurata inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati pari a 2 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e-2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

**21. 012.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

ART. 22.

(Asili nido).

*Sopprimerlo.*

**22. 1.** Russo Spena, Giordano, Valpiana, Agostini, Michele Ventura, Benvenuto, Morgando, Rocchi, Pistone, Maura Cossutta, Zanella.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 22. — 1. A partire dal 1° gennaio 2004 è istituito il Fondo triennale per gli asili nido comunali di 300 milioni di euro.

2. L'assegno di maternità per le lavoratrici atipiche, precarie, discontinue è aumentato a 2.500 euro.

3. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento ».

4. Al comma 1 dell'articolo 16 del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 ».

5. Il comma 2 dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 è soppresso.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**22. 47.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Michele Ventura, Battaglia, Zanella, Bindi, Mosella.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 22. — 1. Il comma 6 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Sono altresì deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori, in misura pari al 50 per cento, le quote mensili di iscrizione agli asili nido pubblici e privati. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 60.000.000 euro a decorrere dal 2004, si fa fronte con le risorse di cui l'articolo 41-ter.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 41-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 41-ter. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, entro il 30 aprile 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette prevista dal comma 1, lettera a) dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

2. I decreti di cui al comma 1, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

**22. 48.** Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 22. - 1. I comuni possono concedere, in deroga alla normativa vigente, il cambio di destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asili nido.

**22. 51.** Zanotti, Maura Cossutta, Giacco, Mosella, Meduri, Battaglia, Zanella, Cordoni, Bindi.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* in materia fino alla fine con le seguenti: relative agli standards ambientali, di sicurezza, di igiene e tutela della salute propri della legislazione riguardante gli asili nido, nonché il rapporto tra il personale impiegato e numero di bambini iscritti, oltre alle disposizioni contenuti nei regolamenti condominiali. Resta fermo l'obbligo al ricorso a personale oggettivamente e comprovatamente qualificato, nonché la disponibilità continuativa per l'intero arco di svolgimento del servizio di un medico pediatra.

**22. 2.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

*Al comma 1, dopo la parola:* salute aggiungere le seguenti: contenute nelle normative regionali e nei provvedimenti dei Comuni. L'attivazione dell'asilo nido deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.

**\*22. 57.** Rizzo, Pistone, Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Al comma 1, dopo la parola:* salute, aggiungere le seguenti: contenute nelle normative regionali e nei provvedimenti dei comuni. L'attivazione dell'asilo nido deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento al fine di assicurare il coordinamento con la rete dei servizi per la

prima infanzia presenti nel territorio comunale, nonché il raccordo con i servizi sociali del territorio.

**\*22. 50.** Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

*Al comma 1, sostituire le parole:* nonché le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali con le seguenti: nonché gli standard strutturali e gestionali.

**22. 52.** Zanotti, Bindi, Maura Cossutta, Zanella, Battaglia, Giacco, Mosella, Meduri.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:* Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di 100 milioni di euro per il 2004 per contributi forfettari, fino ad un massimo di 100.000 euro, per ciascuna struttura al fine della parziale copertura dei costi di ristrutturazione, acquisto attrezzature, personale.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985 n. 76 per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

**22. 53.** Zanotti, Battaglia, Giacco, Bindi, Meduri, Mosella, Zanella, Maura Cossutta.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La realizzazione degli asili nido di cui al comma i rientra nella programmazione comunale dei servizi per l'infanzia e viene effettuata fatti salvi i requisiti

organizzativi, strutturali e di sicurezza stabiliti dalle regioni per questa tipologia di servizio socio educativo.

**22. 54.** Zanotti, Mosella, Turco, Giacco, Meduri, Maura Cossutta, Zanella, Bindi.

*Dopo l'articolo 22 aggiungere i seguenti:*

**ART. 22-bis.** - (*Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti*). - 1. In attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato « Fondo ».

2. Ai fini della presente legge sono considerate non autosufficienti le persone che, per una minorazione singola o plurima abbiano subito una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

3. I livelli essenziali delle prestazioni socio assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

4. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2002.

**ART. 22-ter.** (*Finalità del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti*).

- 1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, di cura e di riabilitazione delle patologie acute e croniche da cui possa derivare una condizione di non autosufficienza permanente, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

a) erogare l'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi il febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, come diritto soggettivo a titolo della minorazione;

b) potenziare la rete dei servizi, e erogare le prestazioni assistenziali attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non autosufficienti, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000 n. 328;

c) erogare titoli per la fruizione di prestazioni sociali ed assegni di cura commisurati alla gravità del bisogno, nell'ambito di quanto stabilito nel programma di assistenza definito in sede distrettuale, allo scopo di garantire assistenza e sostegno ai soggetti non autosufficienti e migliorare la vita di relazione e la comunicazione, di cui agli articoli 16 e 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) erogare le risorse necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente in caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in strutture similari anche a carattere diurno.

**ART. 22-quarter.** (*Funzionamento del Fondo*). - 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'ar-

articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le Regioni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 22 sulla base di indicatori - stabiliti nel medesimo decreto - riferiti alla percentuale di persone non autosufficienti sulla popolazione di riferimento e ad indicatori demografici e socio-economici.

2. Nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di solidarietà sociale e al fine di tutelare le posizioni soggettive e rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono determinati:

a) i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza da parte delle Commissioni mediche di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base dei criteri previsti dalla classificazione internazionale ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

b) le modalità di gestione del Fondo e la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni economiche e di natura assistenziale;

c) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, devono essere valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

d) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali di cui al comma 3 dell'articolo 1.

ART. 22-*quinqies*. (*Dotazione del Fondo*). - 1. Il Fondo di cui all'articolo 1 ha una dotazione annuale così costituita:

a) dal gettito dell'addizionale istituita dall'articolo 22-*sexies*;

b) dalle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e di comunicazione di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509.

ART. 22-*sexies*. (*Addizionale per il sostegno alla non autosufficienza*). - 1. Agli oneri di cui agli articoli 22-*bis*, 22-*ter*, 22-*quater*, 22-*quinqies*, si provvede mediante l'istituzione di un'imposta addizionale per il sostegno alla non autosufficienza sui redditi delle persone fisiche e giuridiche, secondo i seguenti criteri:

a) previsione, per l'IRPEF, di un'esenzione dall'imposizione addizionale per i redditi medio-bassi, da individuare anche in funzione della soglia di povertà;

b) la misura dell'addizionale per l'IRPEF, è determinata, limitatamente agli anni 2004 e 2005, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui all'articolo 91 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale incremento dovrà essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c) la misura dell'addizionale, a decorrere dall'anno 2006, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3,

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le Regioni possono prevedere addizionali regionali aggiuntive all'addizionale di cui al comma 1, nella misura massima dello 0,5 per cento, per le finalità di cui all'articolo 22-ter.

**22. 014.** Zanotti, Bindi, Battaglia, Turco, Maura Cossutta, Zanella, Morgando, Agostini, Villetti, Bogi, Bolognesi, Giacco, Labate, Lucà, Pistone, Delbono, Violante, Nicola Rossi, Innocenti, Montecchi, Ruzzante, Magnolfi, Calzolaio, Buemi, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

## ART. 23.

*(Lotta al caro-vita).**Sostituirlo con il seguente:*

ART. 23. *(Restituzione del drenaggio fiscale).* — 1. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, attraverso le maggiori entrate derivanti dai seguenti provvedimenti:

a) è abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2004, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

**23. 6.** Benvenuto, Morgando, Agostini, Pistone, Zanella, Pinza, Rizzo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi *con le seguenti:* si sono manifestati, o sono in atto, aumenti dei prezzi superiori del 100 per cento rispetto al tasso di inflazione programmata.

**23. 25.** Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

*Al comma 1, sostituire le parole:* si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi *con le altre:* si sono manifestati, o sono in atto, aumenti dei prezzi superiori al tasso di inflazione programmata.

**23. 11.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni operanti nei settori in cui si sono manifestate o sono in atto abnormi dinamiche di aumento dei prezzi, verificate in base ai controlli operati dalla Guardia di Finanza ai sensi del comma 1, non possono avvalersi del regime del concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33.

**23. 5.** Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* a prezzo conveniente *con le seguenti:* a un prezzo il cui aumento non sia superiore al tasso di inflazione programmato.

**23. 26.** Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola:* conveniente *con le seguenti:* il cui aumento non sia eccedente il tasso di inflazione programmata.

**23. 12.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Al comma 2, dopo le parole: d'intesa fra loro aggiungere le seguenti:* e di concerto con le associazioni dei consumatori e le associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

**23. 22.** Gambini, Buglio, Cazzaro, Cia-lente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

*Al comma 2, dopo le parole: d'intesa fra loro aggiungere le seguenti:* sentite le associazioni dei consumatori.

**23. 28.** (ex 23.28 e 23.24.) Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

*Al comma 2, sostituire le parole:* e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati *con le seguenti:* ovvero abbiano aderito ad iniziative di auto disciplina relative ai prezzi dei prodotti contenuti in tali panieri.

**23. 27.** Fluvi, Agostini, Michele Ventura.

*Al comma 2-ter sopprimere la parola:* anche.

**23. 2.** Grandi, Benvenuto, Pistone, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Toltotti.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:*

*2-quater.* L'Istat è impegnato a rivedere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori, le metodologie di rilevazione, la composizione del paniere per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al fine di adeguarle

alla reale composizione dei consumi, tenendo anche conto della stagionalità dell'acquisto di alcuni prodotti di largo consumo, ed a istituire l'indice dei prezzi al consumo per gli anziani con età superiore ai 65 anni. A tutti i soggetti interessati, a partire dagli Istituti di ricerca, l'Istat deve garantire la piena possibilità di disporre dei dati analitici delle rilevazioni e delle metodologie seguite, anche al fine di stimare gli effetti dell'aumento medio dei prezzi sulle diverse tipologie familiari.

*2-quinquies.* Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2004 ed successivamente entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla determinazione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmato previsto dal Dpef e dalle Note di aggiornamento per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'Istat per i dodici mesi precedenti le suddette date.

*2-sexies.* Le rivalutazioni al costo della vita di tutti i trattamenti previdenziali erogati da forme di previdenza obbligatorie e di quelli a carattere assistenziale, operanti dal 1° gennaio 2004, vengono calcolate, per i soggetti con un'età superiore ai 65 anni, in riferimento all'indice dei prezzi al consumo per gli anziani con età superiore ai 65 anni di cui al comma precedente.

*2-septies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *2-quater* a *2-sexies* si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo *52-ter*.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. *52-ter.* — 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**23. 29.** Fluvi, Agostini, Michele Ventura, Cordoni.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:*

*2-quater.* L'Istat è impegnata a rivedere la composizione del paniere di calcolo dell'inflazione nel senso di attribuire il peso percentuale maggiore dovuto a generi che comportano una dinamica inflazionistica assai maggiore e comunque fuori controllo rispetto al dato dell'inflazione ufficiale, nonché all'inserimento di beni e generi di largo consumo che seguono il medesimo andamento.

*2-quinquies.* Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno procede alla ricongiunzione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmato previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'ISTAT per i dodici mesi precedenti la suddetta data.

*2-sexies.* I datori di lavoro pubblici e privati corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 2-ter del presente articolo.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

ART. 52-ter. — 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

**23. 4.** Russo Spena, Giordano, Alfonso Gianni.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:*

*2-quater.* Al fine di adeguare il costo delle polizze RC auto alla diminuzione degli incidenti stradali determinatasi con l'introduzione della patente a punti, ai titolari di patente con almeno 20 punti che non si siano resi responsabili di sinistri nell'ultimo biennio, è praticato, a partire dall'anno 2004, in attesa di un accordo tra le assicurazioni e le organizzazioni dei consumatori, uno sconto del 10 per cento del premio assicurativo. Lo sconto è riasorbito nel successivo rinnovo contrattuale qualora i beneficiari si siano resi responsabili di sinistri o abbiano subito una decurtazione del punteggio.

*2-quinquies.* Il Ministro delle attività produttive convoca entro il 31 dicembre 2003 le associazioni di categoria, unitamente alle associazioni dei consumatori, per definire le riduzioni da apportare alle tariffe RC auto in seguito all'introduzione della Patente a punti.

**23. 18.** Agostini, Lettieri, Fluvi, Pistone, Villetti, Zanella, Michele Ventura, Gambini, Rizzo, Buemi, Intini, Morgando.

*Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:*

*2-quater.* A tutela degli utenti inseriti nel mercato vincolato dell'energia elettrica, l'Acquirente Unico Spa, mantiene le prerogative stabilite dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inoltre emanati indirizzi all'Acquirente Unico s.p.a. affinché assuma il ruolo di acqui-

rente di ultima istanza per determinate categorie di utenze, con particolare riferimento alle utenze domestiche, nonché a quelle svantaggiate.

**23. 20.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Lulli.

*Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:*

*2-quater.* Gli incrementi degli importi delle tariffe dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, delle telecomunicazioni e dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, non possono annualmente eccedere il valore dell'inflazione programmata.

**23. 17.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

*ART. 23-bis. (Modifiche alla disciplina del trattamento di fine rapporto e garanzie per la concessione di credito agevolato alle PMI).* 1. — All'articolo 2120 del codice civile, i commi 6, 7, 8 e 9, con i seguenti:

« Il prestatore di lavoro, con almeno un anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento di fine rapporto cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto ».

2. Presso il Ministero delle Attività produttive è istituito un apposito Fondo, con una dotazione finanziaria di 300 milioni di euro, finalizzato alla prestazione di garanzie sull'emissione di prestiti obbligazionari a tasso di interesse di mercato, da parte di uno o più istituti

finanziari, selezionati con le modalità e ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della Direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), il cui netto ricavo sia destinato alla concessione di credito agevolato a medio e lungo termine a piccole e medie imprese, per un importo complessivo annuo, pari al totale delle quote annuali di accantonamento del trattamento di fine rapporto di lavoro (Tfr) relativo ai lavoratori dipendenti delle predette imprese. Tali emissioni sono finalizzate al collocamento di titoli obbligazionari di durata pari alla durata media della permanenza dei lavoratori presso le aziende, che potranno ricevere, a richiesta, un prestito almeno pari alla quota di accantonamento del Tfr per ciascun anno, rimborsabile, per capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento decennale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:*

*ART. 52-ter.* L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**23. 08.** Benvenuto, Cordoni, Innocenti, Agostini, Michele Ventura.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

*ART. 23-bis. (Restituzione del drenaggio fiscale).* — 1. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in conseguenza alla soppressione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle deduzioni, delle detrazioni e dei limiti di reddito.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**23. 09.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Villetti, Zanella, Agostini, Grandi, Morgando, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Russo Spena, Giordano, Valpiana, Alfonso Gianni.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis. (Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per i lavoratori subordinati discontinui). 1. — Il requisito di anzianità lavorativa previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, è ridotto a 70 giorni e trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori agricoli a tempo determinato.

2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito della anzianità assicurativa.

3. Il trattamento non spetta quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il trattamento, non risulti accertato lo stato di disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e suc-

cessive modificazioni, per tutte le giornate non lavorate, ad esclusione dei giorni festivi.

4. Il trattamento spetta fino a concorrenza di un reddito familiare pari a euro 16.000 calcolato in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività nazionale.

5. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente articolo si fa fronte, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con l'aumento del 15 per cento della tassa sui superalcolici.

**23. 01.** Buffo.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis. (Norme per la società di gestione del mercato elettrico e la relativa organizzazione del mercato regolamentato). — 1. Al fine di conseguire un prezzo di mercato inferiore all'attuale nel settore dell'energia elettrica, il Ministro delle attività produttive è autorizzato a dare corso attraverso la costituzione della borsa del mercato elettrico a nuove modalità di contrattazione nel mercato elettrico.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Gestore del mercato elettrico (GME) promuovere l'organizzazione del mercato regolamentato per la negoziazione di strumenti finanziari derivati sui prezzi dell'energia e sui relativi indici.

3. Nella società di gestione del mercato di cui al comma 1, qualora privatizzata, non possono detenere partecipazioni superiori al 5 per cento dei capitale sociale:

a) i clienti grossisti, i clienti idonei e i produttori, come definiti all'articolo 2, commi 5, 6 e 18, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

b) le Sim, le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le so-

cietà di gestione del risparmio, le Sicav, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché le banche e gli intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

4. Nella determinazione del limite di cui la comma 3 si computano anche le partecipazioni detenute dalle società che controllano o sono controllate dai soggetti di cui sopra, nonché dalle società controllate dalla medesima società controllante.

5. I rapporti di controllo sono individuati ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**23. 05.** Quartiani, Gambini, Nieddu, Lulli.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis. — 1. A decorrere dall'anno 2004, ai fini della valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari di prestazioni agevolate di cui al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, deve essere applicato il criterio del potere d'acquisto dei redditi correlato al differente costo della vita nelle aree territoriali del Paese.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono fissate le modalità per l'applicazione del comma 1.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti da emanare entro il 31 marzo 2004 ad aumentare l'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche fino a totale copertura dell'onere recato dal presente articolo.

**23. 03.** Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis. — 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2004, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

**23. 015.** Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

*Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:*

ART. 23-bis.(*Accordi interprofessionali di filiera*). — 1. Al fine di promuovere la costituzione, con il concorso delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, di accordi interprofessionali di filiera, finalizzati a stabilire criteri e condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 è istituito presso lo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive un apposito fondo con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro per l'anno 2004.

2. Gli accordi di cui al presente articolo, di durata non inferiore ad un anno, sono destinati a garantire il contenimento dei prezzi in tutte le fasi della loro formazione ed allo scopo di creare condizioni di fiducia nei consumatori e favorire la ripresa dei consumi. Con decreto del Ministro delle attività produttive, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti degli accordi interprofessionali di filiera e le modalità di promozione, attuazione e controllo, da parte delle associazioni imprenditoriali e dei consumatori, dell'applicazione degli accordi da parte delle imprese che vi aderiscono.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, si provvede mediante cor-